

Amministrazione trasparente

*Tra diritto all'informazione, sospetto
e rischi di violazione della privacy*

a cura di Matteo De Nes e Francesca Burigo

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 c.d. “decreto trasparenza”

- Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190);
- Testo Unico sugli obblighi di trasparenza delle PA: ambizione;
- Oggetto: *“pubblicazione (...) nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”*;
- Soggetti interessati: PA e tutti gli enti di diritto privato sottoposti a forme di controllo o vigilanza da parte di PA, limitatamente all’attività di pubblico interesse (art. 11).
- Compiti di vigilanza sull’attuazione della normativa affidati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT) e all’interno dell’ente nomina di un Responsabile della trasparenza.

Ratio del provvedimento

- Principio generale di trasparenza: *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”*;
- Scopo: *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*;
- Consapevolezza che la trasparenza rappresenta uno dei cardini del circuito democratico (assieme alla rappresentanza e alla responsabilità);
- Sospetto generalizzato che le amministrazioni pubbliche, senza trasparenza, tendano ad agire perseguendo interessi privati a discapito di quelli pubblici.

Gli obblighi di trasparenza*

- Disposizioni generali;
- Organizzazione;
- Consulenti e collaboratori;
- Personale;
- Bandi di concorso;
- Performance;
- Enti controllati;
- Attività e procedimenti;
- Provvedimenti;
- Controlli sulle imprese;
- Bandi di gara e contratti;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- Bilanci;
- Beni immobili e gestione patrimonio;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione;
- Servizi erogati;
- Pagamenti dell'amministrazione;
- Opere pubbliche;
- Pianificazione e governo del territorio;
- Informazioni ambientali;
- Strutture sanitarie private accreditate (solo per enti del SSN);
- Interventi straordinari e di emergenza;
- Altri contenuti

*Allegato al d.lgs. n. 33 del 2013

ENG

cerca nel sito Trova

Città di Venezia

Home **Comune** Turismo Cultura Io sono Mi interessa

Sei in: [Home](#) > [Comune](#) > Amministrazione trasparente

Amministrazione trasparente

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha operato un riordino in un unico corpo normativo degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, introducendo nuovi obblighi.

Il Comune di Venezia, nel dare attuazione alla nuova normativa sulla trasparenza, intende garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La nuova pagina conforme allo schema indicato dal decreto accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione. Fino al completamento del riordino le informazioni restano consultabili anche nella pagina [Trasparenza, valutazione merito](#).

Comune

Amministrazione trasparente

- > Disposizioni generali
- > Organizzazione
- > Consulenti e collaboratori
- > Personale
- > Bandi di concorso
- > Performance
- > Enti controllati
- > Attività e procedimenti
- > Provvedimenti
- > Controlli sulle imprese
- > Bandi di gara e contratti
- > Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- > Bilanci
- > Beni immobili e gestione patrimonio
- > Controlli e rilievi sull'amministrazione
- > Servizi erogati
- > Pagamenti dell'amministrazione
- > Opere pubbliche
- > Pianificazione e governo del territorio
- > Informazioni ambientali
- > Interventi straordinari e di emergenza
- > Altri contenuti

ENG

cerca nel sito Trova

Città di Venezia

Home **Comune** Turismo Cul

Sei in: [Home](#) > [Comune](#) > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali

Disposizioni generali

[Programma per la Trasparenza e l'Integrità](#)

[Atti generali](#)

[Oneri informativi per cittadini e imprese](#)

[Burocrazia Zero](#)

[Attestazioni OIV o di struttura analoga](#)

Comune

Amministrazione trasparente

- > **Disposizioni generali**
- >> Programma per la Trasparenza e l'Integrità
- >> Atti generali
- >> Oneri informativi per cittadini e imprese
- >> Burocrazia Zero
- >> Attestazioni OIV o di struttura analoga

ENG

cerca nel sito Trova

Città di Venezia

Home **Comune** Turismo Cultura Io sono Mi interessa

Sei in: [Home](#) > [Comune](#) > Amministrazione trasparente > Organizzazione

Organizzazione

[Organi di indirizzo politico-amministrativo](#)

[Sanzioni per mancata comunicazione dei dati](#)

[Rendiconti gruppi consiliari](#)

[Articolazione degli uffici](#)

[Telefono e posta elettronica](#)

Comune

Amministrazione trasparente

- > **Organizzazione**
- >> Organi di indirizzo politico-amministrativo
- >> Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- >> Rendiconti gruppi consiliari
- >> Articolazione degli uffici
- >> Telefono e posta elettronica

[Sito del Comune di Venezia - Amministrazione trasparente](#)

Sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza

- Attività di vigilanza da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (senza particolari poteri sanzionatori);
- Eventuale intervento della Corte dei Conti;
- Sanzioni disciplinari o legate alla *performance* di risultato irrogate dall'Amministrazione medesima ai soggetti che non hanno adempiuto correttamente; nei casi più gravi anche sanzioni pecuniarie.

**RISCHIO TELEMATICO
E DIRITTI DELLA PERSONA:
PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DEL “CODICE
DELLA TRASPARENZA”**

Diritti e interessi coinvolti

- Principio democratico;
- Principio di buon andamento e imparzialità della PA (art. 97 Cost.);
- Diritto di accesso a tutte le informazioni che la PA è tenuta a pubblicare (più esteso rispetto al diritto di accesso di cui alla l. n. 241 del 1990);
- Diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti (d.lgs. N. 196 del 2003).

Diritto di accesso civico (art. 5, d.lgs. N. 33 del 2013)

- *“1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di **chiunque** di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita [...]”.

Esiste un diritto fondamentale all'informazione?

Il diritto all'informazione è generalmente inteso quale diritto funzionale alla formazione di una consapevolezza politica e alla partecipazione alla vita pubblica (dunque legato principalmente alla libertà di espressione).

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 19;
- Patto Internazionale sui diritti civili e politici, art. 19, par. 2;
- CEDU, art. 10;
- Carta di Nizza, art. 11;
- Costituzione italiana, art. 21.

In tal senso, il nuovo diritto di accesso civico rappresenta un coerente sviluppo del diritto all'informazione funzionale alla libertà di espressione in una società democratica.

TRATTAMENTO E
PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

ANONIMIZZAZIONE
E
DEINDICIZZAZIONE

PRINCIPIO DI
NECESSITÀ

DURATA

Limiti alla trasparenza pubblica (Linee Guida Garante Privacy)

RISARCIMENTO
EX ART. 15
CODICE
PRIVACY

PRINCIPIO DI
PERTINENZA, NON
ECCEDEXENZA E
FINALITÀ

DATI
SENSIBILI E
DATI
GIUDIZIARI

Obblighi di pubblicazione concernenti componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14)

- Atto di nomina;
- CV;
- Compensi legati all'incarico;
- Altre cariche presso enti pubblici o privati;
- Altri incarichi con oneri per la finanza pubblica;
- Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi propria e, se vi consentono, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.

Estensione degli obblighi di cui all'art. 14 agli enti pubblici e privati controllati o vigilati

- Nei siti delle PA devono essere indicate numerose informazioni riguardanti gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati (art. 22 d.lgs. N. 33 del 2013);
- Tali enti, a loro volta, devono pubblicare nel proprio sito i dati relativi agli organi di indirizzo, in applicazione dell'art. 14 (atto di nomina, cv, compensi, altre cariche o incarichi, situazione patrimoniale e reddituale).

Rischi per il diritto di privacy

Il contemperamento tra interesse pubblico e diritto di privacy dei componenti degli organi di indirizzo politico appare sbilanciato a favore del primo:

- Obbligo di pubblicità dell'intera situazione patrimoniale e reddituale (non solo dei compensi erogati dalla PA);
- Obbligo di indicare altre cariche o incarichi anche in enti privati;
- Obbligo di pubblicare la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge e dei parenti salvo mancato consenso (del quale deve essere comunque data evidenza);
- Estensione dell'obbligo a enti privati dove la partecipazione pubblica può essere anche minoritaria.

Verso una nuova dimensione della politica?

- Linee guida Garante della Privacy: non esprimono particolari criticità sulla normativa in materia di dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, prevedendo solamente il necessario oscuramento di eventuali dati sensibili;
- Il ruolo del politico legittima quindi una certa compressione della sua riservatezza?
- La mole di informazioni a disposizione dei cittadini contribuisce effettivamente a potenziare il circuito democratico?
- La presenza di qualsiasi finanziamento pubblico o di qualsiasi forma di potere pubblico costituisce un fattore “contaminante” anche per altri enti ove la partecipazione pubblica è minoritaria?